



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 15/02/2021

Oggetto:

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SU STRADA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA. MODIFICA ART.9.

L'anno duemilaventuno addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **venti e minuti trenta**, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **pubblica straordinaria di prima convocazione**.

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si svolge in modalità a distanza tramite idonea Piattaforma digitale, secondo i criteri stabiliti con Decreto del Vice Sindaco n. 2/20 del 16 marzo 2020.

La seduta viene avviata in videoconferenza dal Sindaco presso il suo domicilio.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Paola FRACCHIA** con funzioni consultive, referenti e di assistenza e per la verbalizzazione.

Avviata la seduta, il Segretario comunale identifica i soggetti partecipanti collegati telematicamente e durante la discussione accerta che essi restino collegati telematicamente e presenti.

All'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA BRUNO	SINDACO	Si
2. ARIONE BRUNO	CONSIGLIERE	Si
3. CONTINO EMANUELE	CONSIGLIERE	Si
4. FILIPPA LUCA	CONSIGLIERE	Si
5. FOGLIATI SIMONA	CONSIGLIERE	Si
6. CERRUTI SIMONE	CONSIGLIERE	Si
7. MO IVANO	CONSIGLIERE	Si
8. SARACCO FABIO	CONSIGLIERE	Si
9. MANZO MARCELLO	CONSIGLIERE	Si
10. VACCANEO ELISA	CONSIGLIERE	Si
11. PRATO GRAZIA	CONSIGLIERE	Si
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 02.03.2015, esecutiva, veniva approvato il nuovo Regolamento per il servizio di noleggio con conducente – regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura, conforme al Regolamento tipo adottato dalla Provincia di Cuneo avendo a riferimento il disposto della legge 15 gennaio 1992, n.21 e della conseguente Legge regionale 23 febbraio 1995, n.24;

EVIDENZIATO che:

- l'attività di autonoleggio con conducente, intesa come l'offerta, a fini di lucro, del servizio di noleggio di autovettura comprensiva del conducente e con partenza dalla rimessa, risulta disciplinata dalla Legge 15.01.1992 n.21, nonché dalla legislazione regionale di attuazione, in Piemonte costituita dalla Legge regionale 23 febbraio 1995, n.24;
- il Consiglio provinciale approvò il nuovo Regolamento tipo servizi non di linea per il noleggio con conducente di autovettura (fino a 9 posti) e il Regolamento tipo Taxi, con delibera n.98/24 del 22 luglio 1996;
- prima dell'entrata in vigore della Legge n.21/1992, l'attività di autonoleggio con conducente trovava la propria esclusiva fonte di disciplina nelle norme del Regio Decreto 18.06.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), artt. 13 e 86, e nel relativo regolamento di esecuzione, adottato con il Regio Decreto 6.05.1940 n. 635, art.158;

CONSIDERATO che:

- la Legge del 1992, tuttavia, non è intervenuta sulle norme del T.U.L.P.S. in materia di autonoleggio con conducente, comportando l'esistenza di un "doppio regime" di disciplina al quale l'attività risultava sottoposta, costituita dalle norme amministrative statali e regionali e dalla disciplina di pubblica sicurezza
- conseguenza di tale "doppio regime" era la persistenza dell'obbligo di rinnovo della licenza (ora autorizzazione) per l'attività di autonoleggio con conducente, ai sensi dell'articolo 13 T.U.L.P.S., quest'ultimo da considerarsi ancora pienamente applicabile alla fattispecie;
- con il D.P.R. n.311/2001 è stato chiarito che l'autorizzazione comunale ex Legge n.21/1992 per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente tiene luogo anche del provvedimento di polizia al quale era subordinato l'esercizio dell'attività in base alle norme di pubblica sicurezza, alle quali l'attività continuava comunque ad essere sottoposta;
- con il D.P.R. n.311/2001 il legislatore statale è intervenuto anche in merito all'efficacia temporale delle autorizzazioni e licenze di pubblica sicurezza;
- tale intervento non ha riguardato l'articolo 13 del T.U.L.P.S., che appunto dispone per l'efficacia annuale dei provvedimenti di polizia, bensì l'articolo 11 del Regolamento di Esecuzione, introducendo un'eccezione circa detta efficacia temporale dei titoli autorizzatori con specifico riferimento ad alcune attività disciplinate dallo stesso T.U.L.P.S.. Infatti, la nuova formulazione dell'articolo 11 del R.D. n.635/1940 prevede, al secondo comma, che "... In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge (// T.U.L.P.S.), la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato. ...".
- tra le autorizzazioni di cui al Titolo III del T.U.L.P.S. figura anche quella di cui all'articolo 86, alla quale è sottoposta l'attività di autonoleggio con conducente e, altresì, considerato che né la Legge n.21/1992 né la Legge Regione Piemonte n.94/1995 prevedono un termine di efficacia dell'autorizzazione comunale di autonoleggio, pare pacifico che l'obbligo del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sia venuto meno con il D.P.R. n.311/2001, con l'ulteriore caducazione dell'obbligo per il titolare di comunicare la prosecuzione dell'attività;

- inoltre, con il Decreto del Presidente della Repubblica 19.12.2001 n.481, è stato abrogato l'articolo 158 del R.D. n.635/1940, ossia la norma che sottoponeva l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente alla licenza di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S., con la conseguente definitiva sottrazione di detta attività economica alla legislazione di pubblica sicurezza e alla disciplina prevista dal Testo Unico per i provvedimenti di polizia, compreso l'obbligo di rinnovo annuale dei titoli autorizzativi;

ATTESO che, per quanto sopra esposto, è opportuno modificare il Regolamento per il servizio di noleggio con conducente – regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura, con riguardo all'art.9 concernente la durata dell'autorizzazione, in quanto in contrasto con la normativa nazionale;

VISTO l'art.9 di detto Regolamento nella nuova formulazione:

“Art. 9 - Durata dell'autorizzazione.

1. *L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.*

2. *Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d'idoneità morale è tenuto a fornirne comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..”*

RILEVATO che il testo modificato rende il regolamento conforme alla normativa nazionale;

FATTO presente che la modifica regolamentare verrà comunque sottoposta all'esame della Commissione consultiva provinciale per i servizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art.5, comma 2, della Legge regionale 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- la legge 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i.;
- la Legge regionale 23 febbraio 1995, n.24 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; con particolare riguardo all'art.7 sulla potestà regolamentare degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente provvedimento appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli resi per appello nominale

DELIBERA



DI MODIFICARE il Regolamento per il servizio di noleggio con conducente – regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 02.03.2015, con riguardo all'art.9 concernente la durata dell'autorizzazione, che assume il seguente contenuto:

“Art. 9 - Durata dell'autorizzazione.

1. *L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.*

2. *Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d'idoneità morale è tenuto a fornirne comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..”*

DI SOTTOPORRE la modifica regolamentare all'esame della Commissione consultiva provinciale per i servizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art.5, comma 2, della Legge regionale 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i.

DI DARE ATTO che il presente regolamento, così come modificato, disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

DI STABILIRE che la modifica regolamentare ha effetto immediato in quanto rende il regolamento conforme alla normativa nazionale.

DI RENDERE pubblica la modifica regolamentare mediante pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, nel rispetto dell'art.83, dello Statuto comunale.



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Artt. 49 e 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi" e "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Servizio di noleggio con conducente. Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura. Modifica art.9."*

Castiglione Tinella, 11 febbraio 2021

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Bruno PENNA





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

27 FEB 2021
Castiglione Tinella, 26 FEB 2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 3 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 23 FEB 2021.

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella SILLANO

Antonella Sillano
